



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 giugno 2023  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0066(COD)**

---

---

**9305/23  
ADD 2**

**JAI 630  
FREMP 147  
COHOM 111  
COPEN 158  
EDUC 164  
MIGR 168  
SOC 321  
ANTIDISCRIM 49  
GENDER 51  
JEUN 89  
CODEC 886**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica <ul style="list-style-type: none"><li>- Orientamento generale</li><li>- Dichiarazione</li></ul>

---

Si allega per le delegazioni la dichiarazione formulata dalla Polonia.

La Polonia rispetta pienamente il diritto alla parità di trattamento fra donne e uomini, si adopera costantemente per eliminare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica nonché per rafforzare la protezione delle vittime. Al tempo stesso, la Polonia non sostiene l'adozione dell'orientamento generale relativo all'intero progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica nella formulazione e nella procedura attuali.

Alla luce del parere del servizio giuridico del Consiglio, il governo polacco ritiene che la procedura appropriata per l'adozione del suddetto progetto di direttiva sarebbe, inizialmente, l'adozione di una decisione del Consiglio volta ad ampliare l'elenco di "euroreati" nell'ambito della procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE. L'armonizzazione proposta si riferisce ai reati difficili da classificare in tale gruppo. In effetti, non tutti i reati indicati nella proposta possono essere considerati come chiaramente inclusi nella nozione di "sfruttamento sessuale femminile e minorile" e di "criminalità informatica".

È opportuno ricordare, inoltre, che non era andato a buon fine il tentativo di ampliare l'elenco dei reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE per includervi un nuovo reato di "incitamento all'odio", come previsto dal progetto di decisione COM(2021) 777 del Consiglio. Il diritto dell'Unione europea non utilizza il concetto di reati generati dall'odio e l'articolo 10 proposto può essere considerato un'elusione della procedura dell'unanimità prevista dal trattato e conferma le osservazioni sulla base giuridica errata del presente progetto di direttiva.

Occorre osservare, nel contempo, che l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fanno esplicito riferimento alla parità tra donne e uomini e non utilizzano il termine "genere", bensì "sesso". Il concetto di "genere" non ha una definizione nel diritto fondamentale dell'UE e rimane quindi vago e interpretato in modo ambiguo negli Stati membri. Pertanto, la Polonia si riserva di interpretare il termine "genere", utilizzato nel testo della proposta, in un senso identico a quello del termine "sesso", concetto univoco e consolidato nel diritto dell'Unione europea.

È parere della Polonia che questa iniziativa sia un altro esempio di tentativo di violazione della regola di voto all'unanimità e cerchi di estendere le competenze dell'UE senza modificare i trattati dell'Unione europea. La Polonia disapprova inequivocabilmente questo tipo di pratica; di conseguenza, cercherà di eliminare gli obblighi derivanti dalla direttiva, se adottata, mediante opportuni meccanismi nazionali volti a esaminare la costituzionalità dell'interpretazione dei trattati dell'Unione europea da parte del Consiglio e del Parlamento, quanto al privare la Polonia della possibilità di essere in disaccordo conformemente alla regola di voto all'unanimità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE. Secondo la Polonia, ciò costituisce un'azione ultra vires delle istituzioni dell'Unione che non può vincolare gli Stati membri.